COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

Estremi Spedizione CO.RE. CO

Prot. N. _____

Data _____

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del 21-03-07

OGGETTO:	**PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI MELILLI.**

L'anno **duemilasette,** il giorno **ventuno,** alle ore **20,00** del mese di **marzo** nel Comune di nella solita sala delle adunanze Consiliari, si é riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

TORCASSO MARIA C.	**A**	**FARGIONE GIUSEPPE**	**A**
MAGNANO ANGELO	**P**	**CARUSO IGNAZIO**	**A**
SBONA SEBASTIANO	**P**	**RUSSO ALFREDO**	**A**
ALBANESE ARCANGELA	**A**	**CASTRO GIUSEPPE**	**P**
BALSAMO FILADELFIO	**P**	**MARCHESE MASSIMO**	**A**
IAPICHINO BIAGIO	**P**	**MARINO GUIDO**	**P**
MONARCA GIUSEPPE	**P**	**GAUDINO CINZIA**	**P**
MARCHESE GIUSEPPE	**P**	**EMANUELE SEBASTIANO**	**P**
SALERNO SEBASTIANO	**A**	**VECCHIO SEBASTIANO**	**A**
MIDOLO SALVATORE	**A**	**LA RUOTA CARMELO**	**P**

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 9

Assume la presidenza il Sig. **MAGNANO ANGELO**

che assistito dal Segretario Capo del Comune **DOTT. MALTESE ROBERTO**

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

ENTRA il cons. Marino (presenti n. 12).
Si passa a trattare l'argomento posto al punto 17 dell'O.d.G. aggiuntivo prot. n. 6477 del 19/03/2007, avente oggetto: **"PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI MELILLI".**

Introduce i lavori il Presidente rilevando che l'atto è completo dei pareri e che sulla verifica di ampliamento dei posti richiesta dalla Commissione Consiliare è pervenuta una nota del Responsabile del VI Settore dalla quale si evince l'impossibilità dell'aumento per mancanza di posti e, di conseguenza, viene espresso parere non favorevole, lasciando così i posti a 30. Conclude con la lettura della relazione, aprendo subito dopo la discussione, durante la quale si susseguono i seguenti interventi:

- **Rag. Gianì, redattrice del Piano:** Tiene a precisare che, per mero errore di trascrizione, i chioschi esistenti a Melilli sono tre e non due come indicati e riportati nel Piano medesimo.
- **Cons. Sbona**: Vuol sapere se, oltre quelli esistenti si può aprire o meno qualche altro chiosco.
- **Dip. Ferraro, responsabile ufficio Commercio**: Chiarisce che vi sono delle procedure da attuare e che sono quelle indicate nella previsione del Piano Urbanistico Commerciale se la previsione lo consente, allora si può autorizzare l'apertura del chiosco.
- **Cons. Sbona:** Da quanto appreso si vuol significare che solo se previsti nel piano i posti ex novo si possono aprire.
  Stando così le cose, propone il rinvio dell'argomento.
- **Presidente Magnano:** Dà lettura della diffida fatta dall'Assessorato Regionale del Commercio, pervenuta in data 20/02/07 con sollecito ad adottare il Piano entro 30 giorni pena la nomina di un Commissario ad acta.
- **Cons. Sbona**: Insiste sul rinvio dell'argomento per ulteriori approfondimenti e di portarlo al prossimo Consiglio che si dovrà fare a breve o, se possibile, aggiornare la seduta a lunedì – martedì prossimo.
- **Cons. Iapichino**: Come affermato in Commissione, l'area scelta per Città Giardino non è idonea come peraltro confermato in un atto deliberativo del Consiglio Circoscrizionale che ne ha individuata un'altra più confacente e appropriata.
  Se si vuole approvare l'atto così come è stato proposto, chiede anche lui il rinvio dell'argomento per valutare meglio la situazione.
- **Ass. La Rosa**: Vuol sapere dalla redattrice del Piano se esistono dei criteri per la determinazione del numero dei posti e dal Presidente se il parere contrario del Responsabile del VI Settore si riferisce all'ampliamento dei posti o no .
- **Rag. Gianì**: Tiene a precisare che si sta parlando di aree pubbliche che hanno delle normative a se stanti.
  Dipende poi dal Consiglio Comunale fissare dei paletti per evitare il caos.
  Nel caso di Città Giardino che è un abitato in espansione e che attualmente ha 2125 abitanti, si è cercato di fare uno studio di equiparazione fra l'esistente e

quello che potrà diventare in futuro, per cui, al fine di dare un servizio alla cittadinanza e di venire incontro agli operatori commerciali, dato che in atto non vi è nulla, si è pensato di istituire un mercatino.
Per quanto riguarda invece il chiosco, attualmente si è pensato di metterne uno. Se, poi tutto va bene, tale numero si può ampliare a due o tre.
- **Sindaco Sorbello**: Ritiene che tre chioschi a Melilli sono sufficienti ed esaustivi. Il nuovo Piano ne prevede altri due a Melilli, un altro a Villasmundo e uno ancora a Città Giardino.

Sembrano abbastanza, perché con la liberalizzazione attuata dal Decreto Bersani si potrebbe andare incontro ad una concorrenza spietata e ciò a discapito degli operatori fissi esistenti, con il rischio di innescare degli attriti che avvelenerebbero la quiete convivenza e ciò non può essere accettato.

- **Cons. Sbona**: Vuol sapere quale criterio è stato adottato.
- **Sindaco Sorbello**: Chiarisce che al momento conviene verificare se la situazione avrà sbocchi positivi, in tal caso, si potrebbe pensare ad un futuro ampliamento dei posti, senza dimenticare che in più c'è l'area mercatale e l'area stagionale.

Dopo di che, in mancanza di ulteriori interventi, il Presidente pone a votazione il Piano nel testo proposto con la variante di accogliere la proposta fatta dal Consiglio di circoscrizione di Città Giardino con delibera n. 17/07/06, la quale, effettuata, dà il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso Presidente:

- presenti e votanti n. 12 (è entrato in precedenza il Cons. Midolo)
- voti favorevoli all'approvazione n. 12

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con deliberazione consiliare n. 21 del 30/03/1998, esecutiva al n. 3992/3657 del 21/05/98, venne approvato il Regolamento per la gestione delle aree individuate per l'attività commerciale prevista dalla L.R. del 01/3/95, n.18 e successive modifiche ed integrazioni;

CHE con successiva deliberazione consiliare n. 31 del 18/06/2001, esecutiva, venne approvato il Programma Commerciale;

VISTE le seguenti disposizioni normative:

- L.R. 1 Marzo 1995, n. 18, recante "Norme riguardanti il Commercio su aree pubbliche";
- L.R. 8 Gennaio 1996, n. 2, recante "Disposizioni interpretative e modifiche della L.R. 1/3/95, n. 18;
- L.R. 22 Dicembre 1999, n. 28, recante la " Riforma della disciplina del commercio";
- D.PRS 11 Luglio 2000, n. 165 recante indirizzi per la valorizzazione e la qualificazione del Commercio su aree pubbliche e fissando criteri di programmazione urbanistica riferiti sempre al settore commerciale;

- Circolare dell'Ass. Reg. Commercio n. 4754 del 06/04/1996 contenente indicazioni interpretative ed esplicative delle summenzionate Leggi.

CONSIDERATO CHE, in base all predette direttive di Legge e ai conseguenti adempimenti cui i Comuni erano chiamati ad ottemperare, l'Amministrazione Comunale si è subito mossa per dar corso alla formazione del Piano del Commercio su aree pubbliche, incaricando della redazione una esperta esterna in programmazione commerciale;

VISTA la determina Sindacale n. 39 del 29/06/05 di conferimento incarico alla Rag. Gianì Paola con annesso schema di disciplinare d'incarico;

VISTO il disciplinare di conferimento dell'incarico alla Rag. Paola Gianì, rep. n. 4609/134 del 10/10/05;

ATTESO CHE, redatto e consegnato il predetto Piano, lo stesso è stato sottoposto all'esame della Commissione Comunale su aree pubbliche, apportando modifiche ed integrazioni, come si evince dai verbali n. 5 del 07/02/06, n. 6 del 16/02/06 n. 9 del 14/03/06, che l'incaricata ha subito traslato nel Piano per adeguarlo alle decisioni assunte dalla Commissione, depositandolo in data 13/04/06 agli atti del Comune;

VISTO ed esaminato il predetto Piano del Commercio su aree pubbliche del Comune di Melilli, così composto:

- Tit. I – Piano;
- Tit. II – Regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche n.28 articoli ;
- Tit. III – Regolamento della Commissione Commercio su aree pubbliche (art.7 L.R. 18/95) (n.6 articoli);
- Tit. IV - Regolamento della Commissione di mercato (art. 8 ter L.R. 02/96) (n. 4 articoli);
- Allegati – n. 3 tavole scala 1/2000 stralci di PRG degli abitati di Melilli, Villasmundo e Città Giardino con indicazione della "Aree Mercato" e dei "Chioschi";

RILEVATO CHE i Consigli Circoscrizionali delle Frazioni hanno espresso i seguenti pareri:

- Villasmundo: verbale n. 20 del 27/7/06 "parere favorevole";
- Città Giardino: verbale n. 17 del 21/07/06 "parere favorevole con proposta di effettuare il mercato patronale nelle Vie Vicenza, Mascagni e Genova e la conferma di tenere il mercato settimanale nella Via Genova e di Domenica;

RILEVATO, altresì, che la III° Commissione Consiliare, dopo una serie di sedute (verbali n. 14, 16, 17, 18 e 20 del 2006 e n. 1 e 2/07), in quella del 15/03/07, verbale n. 3, approva la proposta di deliberazione a condizione che nelle planimetrie vengano chiaramente individuate le zone destinate ad aree mercatali e dei posteggi oggetto di concessione e che la proposta di ampliamento dei posti da n. 30 a 40 per il mercato settimanale di Città Giardino venga sottoposta alla valutazione degli uffici competenti;

DATO ATTO CHE il responsabile del VI Settore, a seguito richiesta del 15/03/07, con nota del 21/03/07 prot. n. 342/URB comunica che non è possibile

aumentare il numero dei posti riservati al Commercio Settimanale al dettaglio oltre quelli stabiliti risultando del tutto sufficienti;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90 come recepita in Sicilia con LL.RR. n. 48/91 e n. 30/00;

SENTITI gli interventi alla discussione;

VISTO lo Statuto Comunale,

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTE le LL.RR. n. 48/91, n. 23/98 e n. 30/00;

VISTO il D. Lgs n. 267/90;

VISTE LE LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;

TENUTO CONTO della diffida elevata dall'Assessorato Regionale alla Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca con nota prot. n. 91 dell'08/01/07 ad adottare il Piano in argomento;

IN ORDINE alla proposta di deliberazione di approvazione del piano di che trattasi con la specificazione che, per la frazione di Città Giardino, vale quanto adottato dal Consiglio con verbale n. 17 del 21/07/06, procedutosi alla votazione e visto l'esito ottenuto che si riporta:

- presenti e votanti n. 12 (è entrato in precedenza il Cons. Midolo)
- voti favorevoli all'approvazione n. 12

QUINDI, con voto unanime favorevole,

D E L I B E R A

LA PREMESSA fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE, come approva, il Piano del Commercio sulle aree Pubbliche del Comune di Melilli in uno al Regolamento Comunale per l'esercizio su Aree pubbliche, composta da n. 28 articoli, al Regolamento della Commissione Commercio su Aree Pubbliche (art. 7L.R. 18/95) di n. 6 articoli, e del Regolamento della Commissione di Mercato (art. 8 ter L.R. n. 2/96) di n. 4 articoli, con annesse n. 3 tavole riportanti in ciascun ambito degli abitati di Melilli, Villasmundo e Città Giardino le rispettive "Aree Mercato" e i "Chioschi", che per quest'ultimo Centro abitato, vanno individuati nei siti proposti dal Consiglio Circoscrizionale con verbale n. 17 del 21/07/06 e, precisamente, le vie Vicenza, Mascagni e Genova per il mercato patronale e nella Via Genova per il mercato settimanale da tenersi la Domenica;

DI DICHIARARE il predetto Piano parte integrante e sostanziale della presente;

DI DEMANDARE al Responsabile di settore competente il compito di provvedere agli adempimenti connessi e conseguenziali derivati dal presente atto, compresa la sua pubblicazione alla GURS ai sensi art. 8 comma 5 della L.R. 18/95, oltre che a trasmettere all'Assessorato Regionale alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca copia della presente delibera e del Piano approvato;

LA PRESENTE diventa esecutiva nei termini e modi di Legge e Statuto Comunale.

COMUNE DI MELILLI
PROVINCIA DI SIRACUSA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PREPA ATTO PIANO DEL COMMERCIO AU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI MELILLI

UFFICIO PROPONENTE Polizia Municipale STRUTTURA III

Ai sensi dell'Art. 1, comma1, lett i) della L.R. 11/12/91 n.48, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata i sottoscritti esprimono il parere come segue:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: favorevole Data 18/05/06 IL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: Data IL RESPONSABILE
IL SEGRETARIO COMUNALE	Sotto il profilo della legittimità esprime parere: favorevole Data 21 MAR 2007 IL RESPONSABILE

TIPOGRAFIA FIRERA Melilli (SR).

COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

SETTORE VI- SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE-

C.F. n° 81000590893 - P. IVA 00075820894
Tel. 0931/552111 - Fax 0931/552160
cod. ISTAT 012 - Cod. catastale f107

Prot. Sett. n. 342/Urb. del 21/03/2007

Oggetto: Piano del commercio su aree pubbliche del Comune di Melilli.

Al Presidente della 3° Commissione
Consiliare per il Commercio
SEDE

e p.c. Al Segretario Comunale
SEDE

In riferimento alla nota trasmessa a questo Settore dalla Responsabile dello Staff Consiglio Comunale Dott.ssa Maria Gianino in data 15/03/2007, con allegato il verbale redatto in pari data dal Presidente della 3° Commissione Consiliare sul Commercio, con la quale si chiede se sia possibile o meno incrementare il numero da 30 a n. 40 posti per il mercato settimanale di Città Giardino.

Questo Settore, dopo un attento esame delle tavole di P.R.G. allegate al programma Commerciale approvato con Decreto Dir. n. 1050/DRU del 22/09/2003, fa presente che non è possibile aumentare il numero dei posti riservati al Commercio settimanale al dettaglio, oltre quelli stabiliti dalla suddetta Commissione nella seduta del 15/03/2007, in quanto si ritengono sufficienti quelli già assentiti.

Il Direttore del VI Settore
(geom. Salvatore Salafia)

COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
FRAZIONE DI VILLASMUNDO

N. 20 del 27-07-06

OGGETTO:	**PRESA ATTO PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI MELILLI.**

ROGGIO ANTONINO	**P**	**PRESIDENTE**	
CARUSO MIRKO	**P**		
RAGUSA CONCETTO	A		
NARZISI GRAZIA	P		
MONTICCIOLO DIEGO	A		
FERRARO MARCO	P		
CIPRIANO DOMENICO	A		
CAMPAGNA ANTONINO	P		

PRESENTI N. 5 ASSENTI N. 3

Assume la presidenza il Sig. **ROGGIO ANTONINO**

che assistito dal Segretario Verbalizzante **DOTT. MALTESE ROBERTO**

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Si passa a trattare l'argomento posto al n.5 dell'O.d.G. prot. n. 18119 del 24/7/06 avente oggetto: **"PRESA ATTO PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI MELILLI".**

Il Presidente introduce l'argomento comunicando che, ai sensi dell'art. 30 del **"Regolamento delle Circoscrizioni di Decentramento",** è stato chiesto a questo organo il parere sull'argomento di cui in oggetto.

Dopo di chè, su espresso invito, il Segretario Comunale dà illustrazione ampia e dettagliata delle parti essenziali del Piano.

Quindi, in mancanza di interventi, si passa alla votazione dell'argomento e si ha il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti	n.6 (è entrato in precedenza il cons. Ragusa)
Votanti	n.6
Votanti contrari	n.6

Pertanto,

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Sindaco sulla proposta di deliberazione consiliare concernente l'approvazione del Piano Comunale di cui in oggetto;

VISTO ed esaminato il suddetto Piano;

RITENUTO tale strumento amministrativo corrispondente alle attese della Circoscrizione;

PROCEDUTOSI alla suddetta votazione e con voto unanime dei n.6 consiglieri presenti e votanti al rilascio del parere favorevole all'approvazione del Regolamento in questione;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento delle Circoscrizioni di Decentramento ed in particolare l'art.30;

VISTA la Legge 142/90 come recepito dalla L.R. n.48/91, 23/97 e 30/00;

A VOTI UNANIMI;

D E L I B E R A

DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art.30 del Regolamento delle Circoscrizioni di Decentramento, approvato con atto consiliare n.33 del 18/06/2001, parere favorevole sulla proposta di deliberazione del C.C. relativa all'approvazione del **"PRESA ATTO PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI MELILLI.**

TRASMETTERE copia della presente all'Amministrazione Comunale per i successivi adempimenti.

Sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ROGGIO ANTONINO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to DOTT. MALTESE ROBERTO

==========CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione di seguito riportata,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, é stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal , giorno festivo. (Reg. Pub. N._____)

Lì

IL MESSO COMUNALE
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. MALTESE ROBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 20 del Regolamento delle circoscrizioni di Decentramento

DISPONE

Che la presente deliberazione venga rimessa al Sindaco del comune entro 15 gg. dalla pubblicazione.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. MALTESE ROBERTO

COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE FRAZIONE DI CITTA' GIARDINO

N. 17 del 21-07-06

OGGETTO:	**PRESA ATTO PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI MELILLI.**

L'anno **duemilasei** il giorno **ventuno** alle ore **19,15** del mese di **luglio** nella sala delle adunanze Consiliari, si é riunito il Consiglio Circoscrizionale, in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

TARANTELLO MICHELE	P	LAGANA' SALVATORE	A
DOTT. AMATO SALVATORE	P	BELLINA ROSA	A
ROSA ANTONINO	P	SESSA GIUSEPPE	A
MIDOLO GIUSEPPE	P	DI FEDE FABIO	P

PRESENTI N. 5 ASSENTI N. 3

Assume la presidenza il Sig. **TARANTELLO MICHELE**

che assistito dal Segretario Verbalizzante **DOTT. MALTESE ROBERTO**

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Si passa a trattare l'argomento posto al n.5 dell'O.d.G. prot. n.17512 del 17/07/06 avente oggetto: **"PRESA ATTO PIANO COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI MELILLI".**

Il Presidente introduce l'argomento comunicando che, ai sensi dell'art. 30 del **"Regolamento delle Circoscrizioni di Decentramento",** è stato chiesto a questo organo il parere sull'argomento di cui in oggetto.

Dopo di chè, su espresso invito, il Segretario Comunale dà illustrazione ampia e dettagliata delle parti essenziali del Piano e subito dopo si hanno i seguenti interventi:

- **Presidente Tarantello:** Suggerisce la zona antistante il piazzale parrocchiale insistente su via Pirandello (10), via Modena (5) e via Vicenza (5) per la tenuta del mercato in occasione della festa patronale di s. Bartolomeo per un totale di 20 posteggi così come da relativa pianta urbanistica.
  Per il mercato settimanale conferma la dislocazione in via Genova, come da precedente delibera del Consiglio comunale e la domenica il giorno di effettuazione.
- **Cons. Amato:** Propone, dato che a presto sarà consegnata la nuova piazza, di effettuare il mercato per la festa patronale in tale piazza ed in via Vicenza.

Dopo un momento di riflessione, si propone di effettuarlo lungo le vie Vicenza, Ma scagni e Genova.
La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Quindi, in mancanza di ulteriori interventi, si passa alla votazione dell'argomento nel suo complesso si ha il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti	n.6 (è entrata in precedenza la cons. Bellina)
Votanti	n.6
Voti favorevoli	n.6

Pertanto,

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Sindaco sulla proposta di deliberazione consiliare concernente l'approvazione del Piano Comunale di cui in oggetto;

VISTO ed esaminato il suddetto Piano;

TENUTO CONTO della proposta relativa al mercato patronale;

RITENUTO tale strumento amministrativo corrispondente alle attese della Circoscrizione, con l'integrazione della succitata proposta;

PROCEDUTOSI alla suddetta votazione e con voto unanime dei n.6 consiglieri presenti e votanti al rilascio del parere favorevole all'approvazione del Regolamento in questione;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento delle Circoscrizioni di Decentramento ed in particolare l'art.30;
VISTA la Legge 142/90 come recepito dalla L.R. n.48/91, 23/97 e 30/00;
A VOTI UNANIMI;

D E L I B E R A

DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art.30 del Regolamento delle Circoscrizioni di Decentramento, approvato con atto consiliare n.33 del 18/06/2001, parere favorevole sulla proposta di deliberazione del C.C. relativa all'approvazione dell'argomento **"PRESA ATTO PIANO COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI MELILLI"**, con l'aggiunta della proposta di effettuare il mercato patronale nelle vie Vicenza, Ma scagni e Genova e la conferma di tenere il mercato settimanale nella via Genova e di Domenica.

TRASMETTERE copia della presente all'Amministrazione Comunale per i successivi adempimenti.

Sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to TARANTELLO MICHELE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to DOTT. MALTESE ROBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione di seguito riportata,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, é stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal , giorno festivo. (Reg. Pub. N._____)

Lì

IL MESSO COMUNALE
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. MALTESE ROBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 20 del Regolamento delle circoscrizioni di Decentramento

DISPONE

Che la presente deliberazione venga rimessa al Sindaco del comune entro 15 gg. dalla pubblicazione.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. MALTESE ROBERTO

VERBALE N.3

L'anno duemilasette, addì quindici del mese di marzo, alle ore 11,40, regolarmente convocata, si è riunita, presso la Sala del Presidente del Consiglio, la III Commissione Consiliare per discutere l'o.d.g. prot n.5918 del 12/03/07

Sono presenti i Sigg.:

Sig. Caruso Ignazio	PRESIDENTE
Sig. Marchese Giuseppe	COMPONENTE
Sig. La Ruota Carmelo	"
Sig. Marchese Massimo	"
Sig. Emanuele Sebastiano	"
Sig. Castro Giuseppe	"
Sig. Vecchio Sebastiano	

Sono assenti i Conss., Balsamo Filadelfio, Torcasso Maria Concetta , Albanese Arcangela.

Assume le funzioni di Segretaria la Dott.ssa Maria Gianino, nominata con provvedimento sindacale prot. n. 15640 del 28/08/02;

Il Presidente, ritenuto legale il numero degli intervenuti, apre la seduta ed introduce l'argomento: "**Piano del Commercio su aree pubbliche del Comune di Melilli** ".

Comunica che è pervenuta nota da parte della Regione Sicilia acquisita al prot. N. 4383 del 20/02/07, con la quale si sollecita l'adozione della programmazione del commercio su aree pubbliche entro 30 gg. dalla ricezione della suddetta nota o sarà nominato un commissario ad acta.

Riprende il discorso lasciato in sospeso la scorsa seduta; ribadendo la sua intenzione a proporre un ampliamento di posti per il mercato settimanale di Città Giardino.

Il Cons. Marchese Giuseppe chiede se l'ufficio urbanistica ha vagliato il piano e se è possibile un aumento di posti, ipotizza che un aumento comporterebbe un cambiamento di area che dovrebbe essere attrezzata per l'eventuale incremento e che si avrebbe un aggravio di costi.

Il Cons. Marchese Massimo evidenzia che il piano in questione tratta di dati desunti nel 2004 e oggi siamo già nel 2007. e che sicuramente sono intervenute delle variazioni nelle attività commerciali; aggiunge che nel piano si parla di Piazza S. Sebastiano e non viene trattato l'aspetto igienico-sanitario:

Si accende un vivace dibattito.

Vengono sentiti, per ulteriori chiarimenti, il comandante dei VV.UU, sig. Giuseppe Bongiorno ed il Segretario generale. Dott. Roberto Maltese.

Infine il Presidente mette ai voti la sua proposta relativa all'ampliamento dei posti da n. 30 a n.40 per il mercato settimanale di Città Giardino.

Il Cons. Marchese Giuseppe esprime parere favorevole a condizione che tale proposta venga sottoposta alla valutazione degli uffici competenti e dell'Amministrazione per considerare l'opportunità e la fattibilità tecnica. I Conss. Emanuele, Vecchio, La Ruota e Castro condividono quanto espresso dal Cons. Marchese G.

Il Cons. Marchese Massimo ritiene che le planimetrie non consentono di fare un'attenta valutazione poichè non sono segnati i posteggi né l'area, pertanto, non essendo in condizione di esprimere un parere, si astiene dalla votazione.

Il Presidente, quindi, invita a votare il piano nella sua interezza.

La Commissione approva la proposta di deliberazione in oggetto, a condizioni che le planimetrie siano completate con l'individuazione delle zone destinate ad aree mercatali e dei posteggi oggetto di concessione.

Il Cons. Marchese M. si astiene, così come sopra precisato.

Si passa a trattare l'argomento posto al n. 2 dell'o.d.g. "**Approvazione Regolamento Unità cinofile del gruppo comunale di Melilli".**

Il Presidente introduce l'argomento e comunica che la proposta è stata discussa in seno ai consigli delle circoscrizioni e che quello di Città Giardino ha presentato degli emendamenti che legge.

Dopo di che si dà per letto il regolamento.

Infine, dopo discussione, la commissione, all'unanimità, non approva gli emendamenti proposti dal Consiglio della Circoscrizione di Città Giardino, ed esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto.

Si passa a trattare l'argomento posto al n. 3 dell'o.d.g. " **Regolamento finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale".**

Il Presidente introduce l'argomento e comunica che anche questa proposta è stata discussa in seno ai consigli delle circoscrizioni e che quello di Città Giardino ha presentato degli emendamenti che legge.

Dopo di che si dà per letto il regolamento.

Infine, dopo discussione, la commissione, all'unanimità, non approva gli emendamenti proposti dal Consiglio della Circoscrizione di Città Giardino, ed esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto.

La seduta viene chiusa alle ore 14,00.

Letto, confermato, sottoscritto

I COMPONENTI	IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
La Ruota Carmelo	Caruso Ignazio	Maria Gianino
Emanuele Sebastiano		

Comune di Melilli

Piano del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Melilli

(Redattrice: Rag. Paola Gianì)

PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI MELILLI

TITOLO I

1.1 La normativa di riferimento per la programmazione del commercio su aree pubbliche

Per la redazione del Piano del Commercio su aree pubbliche si farà riferimento al corpo normativo vigente, formato da Leggi e Decreti Regionali – com'è noto in materia di Commercio la Regione Siciliana ha potere legislativo esclusivo – nonché alle indicazioni e alle direttive emanate dall'Assessorato Regionale alla Cooperazione, al Commercio, all'Artigianato e alla Pesca, vale a dire a tutte quelle disposizioni che disciplinano, pianificano e regolamentano l'esercizio del Commercio su aree pubbliche nel territorio della Regione.
In Sicilia la materia del Commercio su aree pubbliche – denominazione che sostituisce l'antica definizione di Commercio ambulante, a significare anche che esso ha rilievo e dignità pari a quello del Commercio su aree private – è organicamente normata **dalle Leggi Regionali 1 Marzo 1995, n° 18, e 8 Gennaio 1996, n° 2** (quest'ultima interpreta ed in parte modifica la prima); ed esse, segnatamente, individuano: a) le tipologie di esercizio del commercio su aree pubbliche; b) le modalità di rilascio delle Autorizzazioni Amministrative; c) i casi di decadenza e revoca delle Autorizzazioni; d) gli organi collegiali di consultazione (le commissioni comunali e le commissioni di mercato); e) le limitazioni, i divieti e gli orari di esercizio del commercio su aree pubbliche; f) le modalità per individuare le aree pubbliche da destinare a fiere o mercati e per adeguare quelle già destinate a fiere o mercati; g) le procedure per il rilascio dei posteggi nelle aree destinate a mercati o fiere.
Indicazioni interpretative ed esplicative delle summenzionate Leggi sono poi contenute **nella circolare n° 4754 del 6 Aprile 1996 dell'Assessorato Regionale al Commercio.**
Successivamente, nell'ambito delle disposizioni **della Legge Regionale 22 Dicembre n° 28/99** – che ha riformato ed innovato la disciplina del commercio in Sicilia, prefiggendosi di razionalizzare la rete distributiva regionale e di fissare nuovi criteri di programmazione urbanistica – commerciale nella Regione, finalizzati al miglioramento, all'ammodernamento e all'accrescimento della produttività del sistema distributivo isolano nel suo complesso, nell'interesse degli operatori e per elevare la qualità del servizio reso ai consumatori – nonché dei successivi Decreti Presidenziali ed Assessoriali, si rinvengono significativi riferimenti al commercio su aree pubbliche. Difatti, l'art. 5 della precitata Legge 28/99, al comma 2, lett. b, in particolare, ha stabilito che gli strumenti urbanistici comunali individuino **le aree da destinare a mercati su aree pubbliche di tipo giornaliero, periodico o fisso**, e a seguire, l'art. 24, al comma 2 – **nell'intento**

La forza del commercio su aree pubbliche è nella sua spiccata duttilità, nella sua capacità di adattarsi alle esigenze del consumatore e dell'ambiente nel quale opera, nonché nella sua agilità strutturale non legata ad un luogo fisico chiuso e nella sua propensione ad innovarsi rapidamente.

1.4 Gli Scopi del Piano

Il Piano del Commercio su aree pubbliche si pone come strumento idoneo ed incisivo di regolazione e di programmazione. Non si configura, pertanto, come pletorico corpo di generiche ed astratte asserzioni di principio, ma strettamente si collega al contesto socio-economico e mercantile che caratterizza il territorio del comune di Melilli.

La redazione di questo piano è, pertanto, preceduta dall'acquisizione e dallo studio di una serie di dati desunti:

A) Dalla rilevazione della popolazione e dei nuclei familiari residenti nel Comune alla data del 31/12/2004.
B) Dalla consistenza della rete distributiva (settore alimentare e non alimentare), operanti nel territorio comunale alla data del 31/12/2004.
C) Dal numero di autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche (suddivise per le tipologie a), b), c), concesse sino alla data del 31/12/2004.

Scopi del piano:

A) Il conseguimento di ottimali standard quantitativi e qualitativi, relativamente alle modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche, per rispondere al meglio alle esigenze dei consumatori.
B) L'equilibrio e l'armonizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, tenuto conto anche degli indici di diffusione, di dimensionamento, di assortimento merceologico e densità della rete distributiva su aree private operante nel territorio comunale, nonché del grado di soddisfacimento della popolazione residente.
C) La regolamentazione dell'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi della Legge Regionale 11 Marzo 1995, n° 18, come interpretata e modificata dalla Legge Regionale 8 Gennaio 1996, n° 2.

1.5 Prospetto dei dati a supporto degli indirizzi proposti col Piano

A) Rilevazione censuaria (alla data del 31/12/2004) della popolazione residente nel Comune di Melilli e nelle frazioni di Villasmundo e Città Giardino: **n° 12.685** (di cui 6.695 a Melilli, 3.865 a Villasmundo e 2.125 a Città Giardino).
B) Nuclei familiari residenti (alla data del 31/12/2004): **n° 4.574**: di cui 2.486 a Melilli, 1.407 a Villasmundo, 681 a Città Giardino.

C) Attività commerciali (esercizi di vicinato con superfici non superiori a 150 mq. su aree private settore non alimentare), alla data del 31/12/2004: **n° 111**.

D) Attività commerciali (esercizi di vicinato con superfici non superiori a 150 mq. su aree private settore alimentare), alla data del 31/12/2004: **n° 26**.

E) Attività commerciali (di vicinato miste alimentari e non alimentari) alla data del 31/12/2004 : **n° 25.**

F) Attività commerciali (medie strutture di vendita con superfici oltre i 150 mq. e fino a 1.000 mq. su aree private settore non alimentare), alla data del 31/12/2004: **n° 21**.

G) Attività commerciali (medie strutture di vendita con superfici oltre i 150 mq. e fino a 1.000 mq. su aree private settore alimentare), alla data del 31/12/2004: **n° 2**.

H) Attività commerciali miste classificate come medie strutture (alimentari e non alimentari), alla data del 31/12/2004: **n° 2.**

I) Autorizzazioni amministrative (tip. c) rilasciate sino alla data del 31/12/2004 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante: **n° 30**.

J) Autorizzazioni amministrative (tip. b) alla data del 31/12/2004 con posteggio rilasciate nei mercati settimanali del Lunedì (Melilli): **n° 65** e del Venerdì (Villasmundo): **n° 41.**

K) Autorizzazioni amministrative (tip. a) rilasciate su aree comunali date in concessione pluriennale con uso per non meno di cinque giorni a settimana, alla data del 31/12/2004: **n° 2** (chioschi).

L) Sagra "Pititti Pititteddi e Luccumarei": **n° 3** operatori (con stand).

M) Fiera – mercato in occasione della festività di S. Sebastiano: **n° 50.**

1.6 Indirizzi per la programmazione e per la pianificazione dell'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale

Tenuto conto dei dati evidenziati al punto 1.5, segnatamente della consistenza della rete commerciale, su aree private e su aree pubbliche, ritenendosi che essa debba essere adeguata rispetto al presumibile fabbisogno sia dell'utenza stanziale che di quella fluttuante, si danno i seguenti indirizzi per la programmazione e la pianificazione dell'esercizio del commercio su aree pubbliche:

A) Commercio itinerante – tipologia c)

E' la forma di commercio svolto in modo itinerante con soste lungo vie, piazze, slarghi, etc.. In base alle vigenti normative, la relativa autorizzazione amministrativa (tip. c) non può essere negata, purché i soggetti richiedenti non

siano nelle condizioni ostative previste dal comma 2 dell'art. 5 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n° 114, e, nel caso di vendita di generi alimentari, siano anche dotati dei requisiti professionali di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 3 della Legge Regionale 22/12/1999 n° 28.
L'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della Legge Regionale 18/95, tuttavia può, per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario, stabilire divieti o limitazioni di esercizio di questa tipologia di commercio. In sostanza può, con provvedimenti motivati legittimamente vietarlo o limitarlo in determinate vie e piazze cittadine.

B) Commercio su aree comunali date in concessione pluriennale solo in uno o più giorni della settimana – tipologia b)

Questa tipologia di esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune è quella che si svolge esclusivamente nel mercato settimanale del Lunedì in Piazza S. Sebastiano (Melilli) e del Venerdì in Piazza Paternò Castello, Via Adige (Villasmundo).
Sulla base dell'analisi dei dati di cui al punto 1.5 si ritiene che il dimensionamento attuale dei due mercati debba rimanere invariato.
Le aree dei due mercati tuttavia dovranno essere dotate di servizi ed infrastrutture, in modo da renderle idonee sotto il profilo igienico-sanitario, secondo gli standard previsti dalle vigenti normative.
Si ritiene utile proporre al Consiglio Comunale, anche sulla base di esperienze già fatte, di istituire nella *Frazione di Città Giardino* un mercato a merceologia variabile da tenersi la Domenica, con un numero massimo di 30 posteggi, così come si rileva dall'allegata planimetria..

C) Commercio su aree comunali date in concessione pluriennale con uso per non meno di cinque giorni a settimana – tipologia a)

Sulla base di ricognizione effettuata nelle zone del territorio di Melilli, e delle frazioni di Villasmundo e Città Giardino, tenuto conto di particolari esigenze dell'utenza che sono state rilevate, si ritiene di individuare le seguenti aree su cui allocare nuovi posteggi per l'esercizio del commercio (tipologia a):
1) *Comune di Melilli*:
Area interna alla villa nuova: n° 1 posteggio (chiosco)
Panoramica coste: n° 1 posteggio (chiosco)
2) *Frazione di Città Giardino:*
Piazza Città Giardino: n° 1 posteggio (chiosco)
3) *Frazione di Villasmundo:*
Località Villasmundo 2000: n° 1 posteggio (chiosco)
Per l'assegnazione dei posteggi di cui ai punti 1, 2, 3 per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche (tip. a) tramite chioschi sarà predisposto apposito

bando pubblico, il quale indicherà anche le loro caratteristiche, nonché l'iter amministrativo da seguire al fine di ottenere le relative concessioni.
Inoltre, tenuto anche conto di flussi stagionali di utenza e di esigenze di consumo che si manifestano in particolari periodi dell'anno, si ritiene opportuno che il Consiglio Comunale individui aree su cui concedere autorizzazioni stagionali, segnatamente nel numero di 1 per il Comune di Melilli, di 1 per la frazione di Villasmundo, di 1 per la frazione di Città Giardino.

D) Sagre – Fiere – Fiere – Mercato in occasione di Feste Patronali e Ricorrenze varie

Il numero di posteggi concedibili (con priorità da riconoscere agli operatori titolari di autorizzazione amministrativa di tipologia c), tenuto conto del flusso di utenza aggiuntiva non stanziale che particolari eventi suscitano, può avere l'articolazione che segue:
1) Sagra "Pititti Pititteddi e Luccumarei" in Piazza S. Sebastiano a *Melilli*: numero massimo di posteggi concedibili **10** (incremento massimo di 7 posteggi rispetto a quelli rilevati) – 20% non alimentari – 80% alimentari.
2) Carnevale in Piazza S. Sebastiano a *Melilli*: numero massimo di posteggi concedibili **5** (da collocare sotto Via Montebello angolo Loggiato) – 90% alimentari – 10% non alimentari.
3) Halloween che si effettua tra Piazza S. Sebastiano e la Villa a *Melilli*: numero massimo di posteggi concedibili **5** (solo alimentari).
4) October Fest in Piazza S. Sebastiano a *Melilli*: numero massimo di posteggi concedibili **10** – 90% alimentari – 10% non alimenatri.
5) Sagra tipica in occasione del Presepe vivente in Piazza Umberto (Cappuccini) a *Melilli*: numero massimo di posteggi concedibili **5.**
6) Manifestazione per l'Estate Melillese in Piazza S. Sebastiano a *Melilli*: numero massimo di posteggi concedibili **10** – 80% alimentari – 20% non alimentari.
7) Fiera dei Morti in Piazza S. Sebastiano a *Melilli*: numero massimo di posteggi concedibili **35** – 40% alimentari – 60% non alimentari.
8) Fiera – mercato in occasione della festività di S. Sebastiano a *Melilli*: numero massimo di posteggi concedibili **75** (incremento massimo di 25 posteggi rispetto a quelli rilevati).
9) Fiera – mercato in occasione della festività di S. Giuseppe in Piazza Rizzo a *Melilli*: numero massimo di posteggi concedibili **3** (solo alimentari).
10) Fiera – mercato in occasione della festività della Madonna delle Grazie in Piazza Umberto a *Melilli*: numero massimo di posteggi concedibili **10** – 80% alimentari – 20% non alimentari.
11) Fiera – mercato in occasione della festività dell'Immacolata in Piazza Umberto a *Melilli*: numero massimo di posteggi concedibili **10** – 80% alimentari – 20% non alimentari.

12) Fiera – mercato in occasione della festività di S. Michele Arcangelo in Piazza Risorgimento – Via Megara – Via Regina Elena e Via Vittorio Emanuele a *Villasmundo*: numero massimo di posteggi concedibili **35** – 80% alimentari – 20% non alimenatri.
13) Fiera – mercato in occasione della festività di S. Giuseppe in Piazza Risorgimento e Via Vittorio Emanuele a *Villasmundo*: numero massimo di posteggi concedibili **10**.
14) Carnevale in Piazza Risorgimento – Via Megara e Via Vittorio Emanuele a *Villasmundo*: numero massimo di posteggi concedibili **8**.
15) Fiera – mercato in occasione del Festival canoro "Musica sotto le stelle" in Piazza Risorgimento – Via Megara – Via Regina Elena e Via Vittorio Emanuele a *Villasmundo*: numero massimo di posteggi concedibili **8**.
16) Fiera – mercato in occasione della festività di S. Bartolomeo a *Città Giardino* (su area che sarà individuata dal Consiglio Comunale): numero massimo di posteggi concedibili **20**, così come da allegata pianta urbanistica.

TITOLO II

1.7 Regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, unitamente alle disposizioni contenute nella Legge Regionale 1 Marzo 1995, n° 18, interpretata e modificata dalla Legge Regionale 8 Gennaio 1996 n° 2, a quelle contenute nella Legge regionale 22 Dicembre 1999, n° 28, e per quanto non previsto dalla predetta Legge Regionale a quelle contenute nel Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n° 114, disciplina nel territorio del Comune di Melilli l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

ART. 2

DEFINIZIONE DELLE AREE PUBBLICHE E MODI DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Per aree pubbliche si intendono strade, canali, piazze, slarghi, comprese le aree di proprietà di privati gravate da servitù di pubblico passaggio o di cui

comunque il Comune ne abbia la disponibilità, ed ogni altra area di qualsiasi natura destinata ad uso pubblico.

2. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato nei seguenti modi:

A) Su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale (anni dieci, art. 8, comma 9, L.R. 18/95) dal Comune per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana (l'uso quotidiano consiste nel disporre della superficie oggetto della concessione per almeno cinque giorni la settimana).

B) Su aree pubbliche date in concessione per un periodo di tempo pluriennale (anni dieci, art. 8, comma 9, L.R. 18/95) dal Comune per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana.

C) Su qualsiasi area purché in forma itinerante.

D) Su aree pubbliche in occasione di mercati che si svolgono con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, o di fiere, fiere – mercato, sagre, manifestazioni assimilabili, ricorrendo festività civili e/o religiose, dove la concessione del posteggio ha durata limitata ai giorni nei quali si svolge l'evento.

3. Ai mercati, alle fiere, alle fiere - mercato, alle sagre, alle manifestazioni ad esse assimilabili di cui al comma 2 lett. d) possono partecipare i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.

ART. 3

ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale istituisce con propria deliberazione i mercati in cui si svolge l'attività di commercio su aree pubbliche di cui alle lettere a e b del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 18/95, determinandone l'ampiezza complessiva ed il numero dei posteggi, sentita la Commissione Comunale su aree pubbliche di cui all'art. 7 della precitata legge; analoga procedura sarà seguita nel caso si dovesse procedere ad ampliamenti dei mercati esistenti.

2. Il Consiglio Comunale inoltre individua:

A) Le aree pubbliche extra-mercatali sulle quali il Dirigente di Settore competente può dare le concessioni di cui alla lett. a comma 2 della L.R. 18/95.

B) Le aree pubbliche extra-mercatali sulle quali il Dirigente di Settore competente può dare le concessioni stagionali, a carattere giornaliero o settimanale.

C) Le aree pubbliche su cui si svolgono fiere, fiere - mercato e sagre.

ART. 4

POSTEGGI

1. Si definisce posteggio la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività. Essa può essere attrezzata o non attrezzata, coperta o scoperta, purché data in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzata dal concessionario quotidianamente o settimanalmente.
2. Nell'ambito dello stesso mercato, fiera, fiera - mercato, sagra, ciascun operatore può essere titolare di autorizzazione con concessione relativa ad un solo posteggio. Tale disposizione si applica anche alle società di persone.
3. In occasione di fiere, fiere - mercato, sagre, di cui al comma 2, la concessione assume il carattere della occasionalità e sarà limitata al periodo di svolgimento degli eventi. La misura dei posteggi è compresa tra i mq. 4 e i mq. 12. La misura massima può essere superata nel caso di utilizzo di automarket, ed in tal caso la deroga è concessa dal Dirigente di Settore competente, acquisito il preventivo parere favorevole da parte del Comandante dei Vigili Urbani.
4. I posteggi sono delimitati da una segnaletica orizzontale con intervalli di cm. 50 tra un posteggio e l'altro.
5. I produttori agricoli nei mercati, nelle fiere, nelle fiere - mercato, nelle sagre, possono vendere soltanto i prodotti di propria produzione.
6. Gli assegnatari debbono garantire che i posteggi siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti, i quali saranno raccolti dagli operatori in appositi contenitori, per essere poi ritirati dal personale addetto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
In caso di inosservanza è applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 20, comma 2, della Legge Regionale 18/95.
In caso di recidiva il Dirigente di Settore competente può procedere alla revoca della concessione.
7. Modalità e criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere – mercato e nelle sagre, in caso di nuova istituzione o di ampliamento di quelli esistenti.
In caso di nuova istituzione di mercati, di fiere, di fiere – mercato, di sagre o in caso di ampliamento di quelli esistenti, il Comune pubblica sull'Albo Pretorio un regolare bando contenente l'elenco dei posteggi disponibili o nel caso di ampliamento di quelli che si aggiungono a quelli esistenti. Copia del bando va trasmessa lo stesso giorno della pubblicazione sull'Albo Pretorio alle organizzazioni regionali di categoria degli operatori del settore maggiormente rappresentative. Il bando deve contenere:
a) L'elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, caratteristiche ed identificazione;
b) Il termine di 60 giorni entro i quali gli interessati debbono far pervenire la domanda;

c) Il termine entro il quale viene redatta e affissa all'Albo la graduatoria che non può comunque superare i 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando;
d) Il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo;
e) Ogni altra notizia utile agli operatori.

Nel definire l'ordine di priorità dell'assegnazione dei posteggi si terrà conto del carico familiare e, in caso di parità di condizioni, della maggiore età del richiedente e, in caso di ulteriore parità di condizioni, e, in caso di ulteriore parità di condizioni, del minor reddito dichiarato, desunto dalla dichiarazione dei redditi del richiedente.

ART. 5

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. a E ART. 1 COMMA 2 LETT. b L.R. 18/95

1. Le domande devono essere formulate in carta legale e sono inviate al Comune con raccomandata; non è ammessa la loro presentazione a mano. Le domande dovranno contenere i seguenti dati:

A) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità del richiedente; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione e sede sociale; se la società è soggetta all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese, il numero della relativa iscrizione.

B) Codici fiscali e/o partita IVA.

C) Le indicazioni necessarie alla individuazione della ubicazione prescelta per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività nelle forme di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) della L.R. 1 Marzo 1995, n° 18, con il riporto ove necessario del numero del posteggio all'interno dell'area mercatale; o nel caso di posteggio prescelto per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività nelle forme di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) della L.R. 1 Marzo 1995, n° 18, la indicazione del mercato.

2. Fermo restando che i soggetti richiedenti debbono essere in possesso dei requisiti di legge, nel caso essi intendano vendere prodotti alimentari, o somministrare alimenti e bevande sono, inoltre, obbligati ad allegare alla domanda, in originale o in copia autenticata il relativo attestato abilitante o l'attestazione da parte dell'Ente gestore del corso abilitante dell'avvenuto superamento degli esami finali.

3. Qualora il rilascio dell'Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche sia subordinato all'acquisizione, da parte del richiedente, di altra autorizzazione e/o altro titolo specifico, i richiedenti dovranno fornire la prova del possesso di tale autorizzazione e/o titolo, mediante esibizione di copia autenticata o dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle vigenti norme in materia.

ART. 6

MODALITA' DI PRESENTAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. c L.R. 18/95 (COMMERCIO ITINERANTE)

1. La domanda deve essere inviata, o presentata anche a mano, al Comune, ed essa dovrà contenere i seguenti dati:
A) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità del richiedente; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione e sede sociale; se la società è soggetta all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese, il numero della relativa iscrizione.
B) Codice fiscale e/o partita IVA.
2. L'Autorizzazione Amministrativa per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche nella forma itinerante è rilasciata dal Dirigente di Settore competente del Comune di Melilli ai richiedenti residenti in possesso dei requisiti di legge.
3. L'Autorizzazione Amministrativa è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.
4. Fermo restando che i soggetti richiedenti debbono essere in possesso dei requisiti di legge, nel caso i soggetti intendano vendere prodotti alimentari o somministrare alimenti e bevande, sono obbligati ad allegare alla domanda in originale o in copia autenticata il relativo attestato abilitante o l'attestazione da parte dell'Ente gestore del corso abilitante dell'avvenuto superamento degli esami finali.
5. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di 90 giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione, la domanda si intende accolta.

ART. 7

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. a L.R. 18/95 (COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ESERCITATO IN VIRTU' DI CONCESSIONE PER UN PERIODO DI TEMPO PLURIENNALE PER ESSERE UTILIZZATA QUOTIDIANAMENTE DAGLI STESSI SOGGETTI PER ALMENO CINQUE GIORNI LA SETTIMANA)

1. Questa tipologia di autorizzazione è efficace per il solo territorio del Comune ed è rilasciata dal Dirigente di Settore competente, sentita la Commissione di cui all'art. 7 della L.R. 18/95, a soggetti in possesso dei requisiti di legge.
2. Essa può essere concessa a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite ed è concedibile solo se è disponibile il posteggio

indicato nella domanda o, in mancanza, altro posteggio il più possibile simile a quello richiesto nell'ambito dell'area pubblica per la quale l'istanza è stata inoltrata.
3. Non può essere negato il rilascio dell'Autorizzazione nel caso in cui vi sia la disponibilità per il quale l'istanza risulti formulata.
4. La domanda di rilascio dell'Autorizzazione è esaminata secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda; non è ammessa la presentazione a mano della domanda.
5. L'Ufficio preposto del Comune provvede a stilare, anno per anno, una graduatoria, che ha validità sino al 31 Dicembre, delle istanze pervenute secondo l'ordine cronologico di ricevimento, cui si farà riferimento ai fini del rilascio dell'Autorizzazione e dell'assegnazione del relativo posteggio nel caso in cui esso si rendesse disponibile.
6. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità del carico familiare e, in caso di parità di condizioni, della maggiore età del richiedente, e, in caso di ulteriore parità di condizioni, del minor reddito dichiarato, desunto dalla dichiarazione dei redditi del richiedente.
7. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di giorni 90. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione, la domanda si ritiene accolta, sempre che sussistano i presupposti di cui all'art. 4 commi 1 e 2 della L.R. 18/95.
8. Alla concessione per l'utilizzo di chioschi che insistono su aree comunali per l'esercizio del commercio di cui al presente articolo, si procede tramite bando pubblicato sull'Albo Pretorio. Copia del bando va trasmessa lo stesso giorno della pubblicazione sull'Albo Pretorio alle organizzazioni regionali di categoria degli operatori del settore maggiormente rappresentative.

ART. 8

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. b L.R. 18/95 (COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ESERCITATO SU AREE DATE IN CONCESSIONE PER UN PERIDO DI TEMPO PLURIENNALE PER ESSERE UTILIZZATA SOLO IN UNO O PIU' GIORNI LA SETTIMANA)

1. Questa tipologia di Autorizzazione Amministrativa è concessa a chi intenda svolgere l'attività commerciale di norma nell'ambito di un mercato settimanale, quindicinale o mensile.
2. Essa è rilasciata dal Dirigente di Settore competente, sentita la Commissione di cui all'articolo 7 della L.R. 18/95, a soggetti in possesso dei requisiti di legge.

3. L'Autorizzazione Amministrativa è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.
4. Il suo rilascio è subordinato alla disponibilità del posteggio nell'area mercatale.
5. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità del carico familiare e, in caso di parità di condizioni, della maggiore età del richiedente, e, in caso di ulteriore parità di condizioni, del minor reddito dichiarato, desunto dalla dichiarazione dei redditi del richiedente.
6. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di 90 giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione, la domanda si ritiene accolta, sempre che sussistano i presupposti di cui all'art. 4 commi 1 e 2 della L.R. 18/95.
7. L'Ufficio preposto del Comune provvede a stilare, anno per anno, una graduatoria, che ha validità sino al 31 Dicembre, delle istanze pervenute secondo l'ordine cronologico di ricevimento, cui si farà riferimento ai fini del rilascio dell'Autorizzazione e dell'assegnazione del relativo posteggio nel caso in cui esso nel mercato si rendesse disponibile o nel caso di ampliamento del mercato.
8. L'Ufficio provvede a darne comunicazione all'avente diritto, il quale, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento dell'avviso, deve confermare il suo interesse al rilascio dell'Autorizzazione e alla concessione del posteggio, nel contempo dichiarando la sussistenza dei requisiti di legge.

ART. 9

DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI

1. I mercati sono gestiti dal Comune, che provvede ad assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi nell'ambito dell'area mercatale, salvo che non si proceda da parte del Comune ad affidarne la gestione a soggetto esterno o agli stessi operatori.
2. La vigilanza circa il rispetto delle norme relative al corretto svolgimento delle attività nei mercati, compete a tutti gli organi di polizia, ed in particolare alla polizia annonaria municipale.
3. La vigilanza circa il rispetto delle norme igienico - sanitarie oltre che agli organi di cui sopra, è demandata alla AUSL.
4. Le operazioni di allestimento degli stand debbono iniziare non prima delle ore 6.00 e dovranno essere concluse non oltre le ore 7.30.
5. I concessionari delle aree non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole

sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
6. Le tende di protezione del banco di vendita debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a due metri nel punto più basso.
7. Di norma è vietato l'utilizzo di mezzi sonori. Tuttavia è ammesso l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, di musicassette, cd e similari, sempre che il volume sonoro sia minimo e comunque tale da non arrecare disturbo.
8. E' consentito il mantenimento nel posteggio dei propri veicoli, quando la caratteristica dimensionale del posteggio lo consenta, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, fermo restando il divieto di occupare una superficie maggiore di quella espressamente assegnata.

ART. 10

NORME IGIENICO – SANITARIE DA RISPETTARE PER OGNI TIPOLOGIA DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. L'esercizio del commercio e delle attività di somministrazione su aree pubbliche sono soggette alle vigenti norme igienico - sanitarie.
2. L'esercizio del commercio di generi alimentari e delle attività di somministrazione su aree pubbliche deve essere svolto secondo le modalità e con le attrezzature atte a garantire che gli alimenti siano protetti da contaminazione esterne; essi debbono essere conservati in maniera adeguata in rapporto alle loro caratteristiche merceologiche; è fatto obbligo del rispetto delle disposizioni legislative, dei decreti, dei regolamenti e delle direttive nazionali e regionali anche per quanto concerne le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio e la somministrazione su aree pubbliche.
3. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante, è vietato, salvo che nei casi in cui esso sia effettuato con veicoli aventi le caratteristiche funzionali e tipologiche che soddisfino le condizioni di cui al comma 2.
4. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari od in aree ad esso contigue; esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

ART. 11

DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'Autorizzazione Amministrativa decade qualora il soggetto a cui è rilasciata non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto la comunicazione dell'avvenuto rilascio.
2. L'Autorizzazione Amministrativa è revocata nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998/114.

ART. 12

DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. L'operatore che non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio, per un periodo di tempo superiore a tre mesi nell'arco dell'anno solare, decade dalla concessione. Qualora il posteggio sia utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il periodo oltre il quale si verifica la decadenza della concessione è ridotto secondo il rapporto di un quarto.
2. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività limitatamente al mercato in cui si è commessa l'infrazione.

ART. 13

DIMENSIONE DEI POSTEGGI

Nelle aree mercatali la misura di ogni singolo posteggio non potrà essere superiore ai mq. 24 per quanto concerne il settore dei prodotti alimentari, e non superiore ai mq. 12 per gli altri settori; tali misure, tuttavia, possono, previa autorizzazione del Comune, essere ampliate nel caso in cui la vendita sia effettuata con auto-market o vi sia stata richiesta espressa e motivata da parte dell'operatore.

ART. 14

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. Nelle aree mercatali di cui all'art. 1 lettere b e d del presente regolamento i posteggi non occupati entro le ore 8.00 sono assegnati a sorteggio, da effettuarsi in presenza di un impiegato delegato dell'Ufficio preposto del Comune o di un vigile municipale della squadra annonaria e di almeno un componente della commissione di mercato (art. 8 L.R. 18/95).
2. Sono esclusi dall'assegnazione temporanea i posteggi eventualmente dotati di strutture, attrezzature, arredi od altro di proprietà del concessionario e quelli non ancora assegnati.
3. Sono ammessi al sorteggio i titolari di autorizzazione di tipologia c (lett. c, comma 2, art. 1 L.R. 18/95) che vantino un numero di presenze maggiore nel mercato; ai fini del computo delle presenze nel mercato per l'assegnazione temporanea dei posteggi vanno considerate come tali anche tutte le volte che l'operatore abbia partecipato al sorteggio per l'assegnazione senza averla ottenuta.

ART. 15

SOSTITUZIONE DEL POSTEGGIO

In caso di eliminazione del posteggio o di sua temporanea indisponibilità, il Comune concede contestualmente altro posteggio di analoga superficie, ubicato in area, per quanto possibile corrispondente alla preferenza espressa dall'operatore.

ART. 16

POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. I produttori agricoli, come individuati dal Decreto Legislativo 18 Maggio 2001, n° 228, in possesso dei requisiti prescritti, giusto parere del Ministero delle Attività Produttive n° 547636 del 5 Febbraio 2003, hanno diritto nell'ambito dei mercati, delle fiere, delle fiere - mercato, delle sagre, etc. ad una riserva di posteggi, di norma, nel limite del 10% del totale dei posteggi del settore merceologico alimentare.
2. Tale percentuale può essere variata dal Consiglio Comunale in sede di adozione delle relative delibere istitutive o di ampliamento dei posteggi in riferimento allo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1.
3. L'assegnazione dei posteggi è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, inviate esclusivamente per raccomandata, e a

parità di data di ricevimento, prevale il produttore che abbia la maggiore anzianità in relazione all'autorizzazione di cui alla legge 59/63 e successive modifiche.

ART. 17

SUBINGRESSI

Il trasferimento in gestione o della proprietà dell'azienda comporta anche il passaggio all'avente causa della titolarità del posteggio posseduto dal dante causa.

ART. 18

LOCALIZZAZIONI, CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE, PLANIMETRIE DEI MERCATI, DELLE FIERE, DELLE FIERE – MERCATO E DELLE SAGRE

1. I provvedimenti istitutivi, di competenza del Consiglio Comunale, dovranno individuare la loro esatta ubicazione, la giornata e le relative modalità di svolgimento degli stessi, la loro ampiezza complessiva espressa in metri quadrati, nonché il numero totale dei posteggi, evidenziando tra questi quelli riservati ai produttori agricoli di cui alla legge n° 59/63 e successive modifiche.
2. Nella planimetria allegata a ciascun provvedimento istitutivo dovranno, di conseguenza, essere indicati:
A) L'esatta ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza, la sua superficie complessiva.
B) Il numero, la dislocazione ed il dimensionamento del singolo posteggio e dell'insieme dei posteggi, evidenziando quelli riservati ai produttori agricoli.
C) La numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
3. Presso l'Ufficio preposto del Comune deve essere tenuta la planimetria aggiornata di ciascuno dei mercati istituiti. Tale planimetria, eventualmente corredata da schede tecniche e relazioni, dovrà essere messa a disposizione di chiunque intendesse consultarla.

ART. 19

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ORARI DI VENDITA NEI MERCATI

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 e dell'art. 10 della L.R. 18/95 l'orario di vendita vigente nei mercati è determinato dal Dirigente di Settore competente.
2. Di norma nelle aree mercatali le vendite hanno inizio non prima delle ore 8.00 per concludersi non oltre le ore 14.00, salvo che il Dirigente di Settore competente non accordi deroga in particolari occasioni.

3. L'orario di vendita è uguale per tutti gli operatori di ogni settore merceologico.
4. Quando i mercati si effettuano nei giorni festivi, gli operatori al dettaglio diversi da quelli su aree pubbliche possono tenere aperti i loro esercizi per tutta la durata del mercato.
5. In caso di deroghe operate in favore del commercio su aree private, esse vanno estese anche al commercio su aree pubbliche.

ART. 20

FIERA, FIERA – MERCATO, SAGRA (DEFINIZIONI)

1. Per fiera si intende l'afflusso, anche stagionale, in giorni stabiliti e su aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività.
2. Per fiera - mercato si intende l'attività di commercio su area pubblica svolta in occasione di festività religiose o civili.
3. Per sagra si intende l'iniziativa di norma finalizzata alla promozione e valorizzazione di prodotti tipici e manufatti dell'artigianato locale.

ART. 21

DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE, FIERE – MERCATO E SAGRE

1. Le domande, da inviare esclusivamente con raccomandata, per l'ottenimento della concessione di un posteggio su aree pubbliche nelle quali si svolgono fiere, fiere - mercato e sagre devono essere presentate con le modalità di cui all'art. 5 della L.R. 18/95, devono pervenire non oltre il novantesimo giorno dalla data stabilita per lo svolgimento della fiera, della fiera - mercato, della sagra.
2. La concessione del posteggio è valida solo per i giorni in cui si tiene la fiera, la fiera - mercato, la sagra e deve essere rilasciata dal Dirigente di Settore competente almeno 30 giorni prima del loro svolgimento.
3. I posteggi nell'ambito delle fiere, delle fiere - mercato e delle sagre sono prioritariamente assegnati ai titolari di autorizzazione di tipologia c (art. 2 comma 4 L.R. 18/95, sempre che i richiedenti siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge).
4. Qualora il numero delle domande presentate da soggetti titolari di autorizzazione di tipologia c (art. 2, comma 4, L.R. 18/95) non fosse sufficiente

a coprire tutti i posteggi disponibili nella fiera, fiera - mercato, sagra, essi potranno essere assegnati a sorteggio tra operatori in possesso di qualsiasi autorizzazione per il commercio su aree pubbliche o anche per il commercio su aree private, sempre che essi siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata presso l'Albo Comunale, a cura dell'Ufficio Comunale competente, almeno 10 giorni prima dell'inizio della fiera, della fiera - mercato e della sagra.
6. L'operatore che nel giorno di svolgimento della fiera, della fiera - mercato e della sagra non sia presente nel posteggio assegnatogli entro un'ora dall'orario fissato per l'inizio delle vendite, è considerato, tranne che non sia pervenuta comunicazione di legittimo impedimento, assente, e si procede, facendo scorrere la graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, sempre che sia presente.

ART. 22

DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE, DELLE FIERE – MERCATO E DELLE SAGRE

Alle fiere, alle fiere - mercato e alle sagre si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

ART. 23

MERCATI STRAORDINARI

1. Il Sindaco può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari, sentita la commissione di cui all'art. 7 della L.R. 18/95, e acquisendo il parere delle Associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale.
2. Ai mercati straordinari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

ART. 24

AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE STAGIONALI

1. Il Dirigente di Settore competente può rilasciare Autorizzazioni Amministrative stagionali a soggetti in possesso dei requisiti di legge, e nel caso di vendita o somministrazione di alimenti e bevande del relativo attestato abilitante, previo parere della commissione di cui all'art. 7 della L.R. 18/95.

2 . Le domande per richiedere le Autorizzazioni Amministrative stagionali debbono essere presentate in carta legale ed inviate al Comune con raccomandata; non è ammessa la loro presentazione a mano.
3. Le domande dovranno contenere i seguenti dati:
A) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità del richiedente.
B) Codice fiscale e/o partita Iva
C) La indicazione dell'area prescelta tra quelle individuate dal Consiglio Comunale di cui alla lett. B, comma 2, art. 2 del presente regolamento.
D) Quando si tratti di vendita di prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande, alla domanda deve essere allegato in originale o in copia autenticata l'attestato abilitante o l'attestazione da parte dell'Ente gestore del corso abilitante dell'avvenuto superamento degli esami finali.
4. Le Autorizzazioni Amministrative di cui al presente articolo possono essere concesse anche ai produttori agricoli.

ART. 25

AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE TEMPORANEE

1. Il rilascio di Autorizzazioni Amministrative temporanee per attività commerciali o di somministrazione da esercitarsi su aree pubbliche è ammesso in occasione dello svolgimento di mercati straordinari, di fiere, di fiere - mercato, di sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, sentita la Commissione Comunale commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 7 della L.R. 18/95. Esse potranno essere rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti di legge, ed eventualmente anche di quelli di cui alla lett. D comma 3 dell'art. 24 del presente regolamento, nel rispetto del limite numerico dei posteggi disponibili.
2. Non è consentito il loro rilascio nelle zone limitrofe ai mercati ordinari, ai mercati straordinari, alle aree in cui si svolgono fiere, fiere - mercato, sagre o manifestazioni similari.
3. Le Autorizzazioni Amministrative temporanee possono, pertanto, essere rilasciate:
A) In occasione dello svolgimento di mercati straordinari in cui è ammessa la presenza d'ogni merceologia o, viceversa, di particolare merceologia.
B) In occasione dello svolgimento di iniziative ludiche, culturali, folcloristiche, sportive od altra natura, comunque tali da configurarsi come riunioni straordinarie di persone.
4. Il rilascio di Autorizzazioni Amministrative temporanee è subordinato alla compatibilità dell'attività commerciale o di somministrazione che si intende esercitare con le caratteristiche dell'evento programmato e la dimensione degli spazi ai fini della concessione dei posteggi, nonché i termini temporali per la presentazione delle domande, saranno stabiliti di volta in volta il Dirigente di

Settore competente compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico e comunque con ogni altro interesse pubblico, sentita la commissione di cui all'art. 7 della L.R. 18/95.
5. Per tutti i giorni di svolgimento degli eventi di cui al comma 1 è obbligatoria la presenza nel posteggio del titolare della concessione. All'operatore che senza giustificato motivo si assenti è revocata dal Dirigente di Settore competente l'Autorizzazione Amministrativa e la relativa concessione.

ART. 26

ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO DI CUI IL COMUNE NON ABBIA LA DISPONIBILITA'

Nei luoghi aperti al pubblico di cui il Comune non abbia la disponibilità, il commercio esercitato nelle forme oggetto del presente regolamento è subordinato al consenso del proprietario, del gestore dell'area o dell'autorità alla cui giurisdizione la stessa è soggetta.

ART. 27

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2, LETT. c, L.R. 18/95 (COMMERCIO ITINERANTE)

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 2 della L.R. 18/95, l'Autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante abilita anche il soggetto che ne è titolare alla vendita al domicilio dei consumatori, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 20 della L.R. 22 Dicembre 1999 n° 28.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, da parte di operatori non residenti nel Comune, è soggetto al rilascio del nulla osta previsto dal comma 8 art. 2 della L.R. 18/95. L'operatore che intenda ottenere il nulla osta dovrà inviare al Dirigente di Settore competente apposita istanza, almeno trenta giorni prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività nel territorio comunale, indicando nella stessa gli estremi dell'Autorizzazione rilasciatagli dal Dirigente di Settore competente del Comune di residenza, nonché il periodo per il quale il nulla osta è richiesto.
3. Il nulla osta rilasciato dal Dirigente di Settore competente avrà validità per il tempo in esso evidenziato e dovrà inoltre contenere le limitazioni di tempo, nonché le eventuali limitazioni e i divieti dal medesimo stabiliti ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della L.R. 18/95.
4. Il Dirigente di Settore competente, sentito il comando della polizia municipale, può, per motivi di viabilità e traffico, vietare il commercio itinerante in talune aree comunali.

5. Il commercio itinerante è esercitato nel rispetto delle norme del codice della strada.
6. Il commercio itinerante è svolto ottemperando, anche per quanto concerne i veicoli utilizzati, alle vigenti normative igienico – sanitarie.
7. Nei soli giorni e per il tempo di svolgimento dei mercati ordinari, dei mercati straordinari, delle fiere, delle fiere - mercato, delle sagre e manifestazioni similari, il commercio itinerante non può essere esercitato a meno di 200 metri dal limite dell'area in cui le predette manifestazioni si tengono; tale distanza è calcolata sul percorso più breve.
8. Tenuto conto dell'indicazione contenuta nella circolare dell'Assessorato Regionale al Commercio, n° 4754 del 6 Aprile 1996, il limite massimo temporale della sosta dell'esercente il commercio itinerante è fissato in due ore, e la distanza tra una sosta e la successiva non può essere inferiore ai 250 metri.
9. Tenuto conto della disposizione di cui all'art. 12 della L.R. 28/99, il Dirigente di Settore competente stabilisce l'orario per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

ART. 28

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle Leggi Regionali, 1 Marzo 1995, n° 18; 8 Gennaio 1996, n° 2; 22 Dicembre 1999, n° 28; alla Circolare dell'Assessore al Commercio 6 Aprile 1996, n° 4754; al Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n° 114; alla Legge 25 Agosto 1991, n° 287.

TITOLO III

1.8 Regolamento della Commissione Commercio su aree pubbliche (art. 7 L.R. 18/95)

ART. 1

CONVOCAZIONI

1. Le convocazioni della Commissione, che dura in carica quattro anni, debbono essere recapitate ai componenti con lettera raccomandata R/R o notificata dal messo comunale, almeno otto giorni prima dello svolgimento delle riunioni.
2. Le convocazioni, firmate dal Presidente della Commissione, devono contenere la data, il protocollo di spedizione, il luogo e l'ora di svolgimento della riunione, nonché gli argomenti e/o gli estremi delle pratiche da trattare.
3. L'ordine del giorno, in apertura della riunione, può essere modificato ed integrato con voto unanime, solo se ad essa partecipino tutti i membri della Commissione.

4. Le documentazioni attinenti gli argomenti e le pratiche da trattare debbono essere messe a disposizione dei Commissari, che intendessero prenderne visione, presso l'Ufficio Commercio del Comune, almeno 48 ore prima del giorno fissato per la riunione.

ART. 2

VALIDITA' DELLE RIUNIONI E DELLE DELIBERAZIONI

1. Le riunioni della Commissione sono valide se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.
2. Nel caso di allontanamento di uno o più Commissari deve essere verificata la sussistenza del numero legale.
3. Le deliberazioni sono validamente assunte col voto favorevole della metà più uno dei presenti. L'astensione vale come voto contrario. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
4. I voti vengono espressi palesemente ed in nessun caso è ammesso il voto segreto.

ART. 3

VERBALI DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

1. I verbali, redatti dal Segretario della Commissione, debbono contenere l'indicazione del giorno, del mese, dell'anno, dell'ora e del luogo di svolgimento della riunione; debbono inoltre indicare i membri della Commissione presenti ed assenti, nonché degli argomenti trattati. I verbali devono, oltre all'esito delle relative votazioni, riportare gli eventuali giudizi o interventi dei Commissari in relazione agli argomenti e/o alle pratiche oggetto della riunione.
2. I verbali devono menzionare i Commissari che si sono astenuti dalle votazioni e i relativi argomenti e/o pratiche per cui si sono astenuti, nonché gli eventuali loro allontanamenti, anche momentanei; in tal caso, i verbali devono evidenziare l'ora del loro allontanamento e gli argomenti e/o pratiche che in quel momento si stavano trattando.
3. I verbali, firmati dal Segretario e dal Presidente della Commissione, devono riportare l'ora nella quale la seduta viene sciolta dal Presidente.
4. I verbali sono letti, per l'approvazione dei Commissari presenti alla riunione, in quella successiva.

ART. 4

DECADENZA DEI COMMISSARI

I componenti della Commissione decadono:

A) Quando risultino assenti, senza giustificato motivo comunicato al Presidente, in più di tre riunioni.

B) Quando l'Ente o l'Organizzazione che rappresentano, procede, dandone comunicazione al Dirigente di Settore competente, alla loro sostituzione.

ART. 5

ADEMPIMENTI PER I QUALI E' OBBLIGATORIO ACQUISIRE PREVENTIVAMENTE IL PARERE CONSULTIVO DELLA COMMISSIONE

E' obbligatorio acquisire il parere della Commissione:

- Sul rilascio dell'Autorizzazione Amministrativa di tipo a) (art. 2, comma 2, L.R. 18/95).
- Sul rilascio dell'Autorizzazione Amministrativa di tipo b) (art. 2, comma 3, L.R. 18/95).
- Sulla determinazione dell'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, sui criteri di assegnazione dei posteggi, e sulla estensione della loro superficie nelle aree mercatali (art. 8, comma 4, L.R. 18/95).
- Sui criteri di assegnazione dei posteggi nelle fiere, nelle fiere - mercato, nelle sagre e in manifestazioni similari (art. 8, comma 8, L.R. 18/95).
- Sulla istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento di luogo e di data di svolgimento dei mercati (art. 8, comma 13, L.R. 18/95).
- Sulla effettuazione di mercati straordinari.
- Sulla individuazione delle aree da destinare esclusivamente allo svolgimento di mercati giornalieri o periodici stagionali (art. 11, comma 2, L.R. 18/95).

ART. 6

MODALITA' DI ESAME DELLE DOMANDE PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE AI FINI DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le domande per il rilascio delle Autorizzazioni Amministrative (tip. a e b) sono inoltrate esclusivamente per raccomandata.
2. Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico. A tal fine si tiene conto della data di spedizione della raccomandata.
3. Nel caso di domande spedite nello stesso giorno, ai fini del loro esame, si tiene conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico di famiglia, e a parità di condizioni, della maggiore età del richiedente.
4. La Commissione esprime i suoi pareri entro trenta giorni dall'inserimento delle istanze all'ordine del giorno. Decorso infruttuosamente tale termine, i

pareri della Commissione si intendono favorevolmente resi (art. 2, comma 9, L.R. 18/95).

TITOLO IV

1.9 Regolamento della Commissione di mercato (art. 8 ter, L.R. 02/96)

ART. 1

COMPOSIZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ter della L.R. 02/96, presso il mercato è istituita una Commissione composta, complessivamente, da cinque membri, di cui quattro eletti tra gli operatori del mercato ed il quinto in rappresentanza dei commercianti su aree private.

ART. 2

ELEZIONE

1. I componenti della Commissione sono eletti sulla base di una lista unica, compilata in ordine alfabetico, cui liberamente può concorrere ciascuno degli operatori del mercato.
2. Il rappresentante dei commercianti su aree private viene eletto sulla base di una lista unica, compilata in ordine alfabetico, cui liberamente può concorrere ciascuno degli esercenti il commercio su area privata operante nella zona in cui insiste il mercato o in quelle adiacenti.
3. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di referenze espresse dagli operatori di cui al comma 2.
4. Le candidature saranno rese manifeste tramite pubblico avviso; qualora non dovessero pervenire richieste di candidature, saranno le Organizzazioni di categoria del commercio, più rappresentative a livello provinciale, a segnalare una rosa di nominativi tra i quali il Dirigente di Settore competente sceglierà i componenti della Commissione.
5. E' compito dell'Amministrazione Comunale, attraverso l'Ufficio Commercio, coordinare le operazioni relative alle elezioni.
6. Le operazioni relative alle elezioni si svolgono in presenza degli operatori del mercato che vorranno assistervi, in una giornata di mercato, presso l'area in cui esso è ubicato.

7. Le operazioni di votazione hanno inizio mezz'ora prima delle operazioni di vendita, per concludersi mezz'ora dopo la fine delle stesse. Lo spoglio delle schede avverrà, in presenza degli operatori che vi volessero assistere, subito dopo la chiusura delle urne.

ART. 3

DURATA E FUNZIONI

1. La Commissione dura in carica due anni.
2. Alla Commissione sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo sul mercato. Essa può formulare all'Amministrazione Comunale proposte migliorative e/o modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato stesso. La Commissione, obbligatoriamente, è sentita:

A) Nel caso di revoca all'operatore della concessione del posteggio da parte del Dirigente di Settore competente per motivi di pubblico interesse, di viabilità e traffico.

B) Quando da parte del Consiglio Comunale si intenda procedere all'ampliamento del mercato o al suo spostamento di luogo o di data di svolgimento.

ART. 4

VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Di norma la Commissione si riunisce nel giorno e nell'area in cui il mercato si svolge.
2. Di ciascuna seduta è redatto verbale da parte del Segretario della Commissione, che è un dipendente dell'Ufficio Comunale preposto.
3. Nella sua prima seduta la Commissione procede all'elezione del Presidente, scelto tra uno dei suoi componenti.
4. Le riunioni della Commissione sono valide quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti.
5. La Commissione delibera con il voto della maggioranza dei presenti. L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
6. Quando la Commissione debba deliberare su questioni di particolare rilevanza che esulano dall'ordinarietà, la convocazione, contenente l'elenco degli argomenti oggetto della seduta, deve essere fatto pervenire ai membri della Commissione almeno otto giorni prima della data della riunione, che, in questo caso, ha luogo presso la sede del Comune.
7. Il Presidente convoca la Commissione almeno una volta ogni due mesi.

Marchese Massimo

Vecchio Sebastiano

Castro Giuseppe

Marchese Giuseppe